

SCHEMA DI ACCORDO

ai sensi dell'art. 101, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque per il riutilizzo irriguo delle acque reflue provenienti dai Depuratori Minori

T R A

la **Regione Emilia-Romagna**, codice fiscale 80062590379, Viale Aldo Moro 52 - Bologna, qui rappresentata dal Direttore della Direzione Cura del Territorio e dell'Ambiente, Ing. Cleto Carlini;

l'**Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti** (di seguito ATERSIR), codice fiscale 91342750378, Via Cairoli 8/F - Bologna, qui rappresentata dal Direttore, Ing. Vito Belladonna;

la **Società HERA S.p.A.**, codice fiscale 04245520376 e Partita IVA 03819031208, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 - Bologna, qui rappresentata dall'Amministratore Delegato, Ing. Orazio Iacono;

il **Consorzio della Bonifica Renana**, codice fiscale C.F. 91313990375, Via S. Stefano, 56 - Bologna, qui rappresentato dalla Presidente, Dott.ssa Valentina Borghi;

Premesso che:

- il territorio della Regione Emilia-Romagna è stato interessato da ripetuti periodi di siccità causati dalla eccezionale scarsità di precipitazioni pluviometriche e nevose, che hanno determinato una rilevante riduzione dei deflussi superficiali e delle conseguenti riserve idriche con particolare riferimento al territorio;
- nell'elaborazione delle misure di contrasto alla scarsità idrica, la pratica del riutilizzo delle acque reflue rappresenta un'opzione virtuosa, al fine di conseguire il risparmio della risorsa e il miglioramento dell'efficienza del sistema idrico;
- nelle more dell'approvazione di una disciplina regionale in materia di riuso indiretto delle acque reflue depurate risulta opportuno procedere con la definizione di specifici accordi di programma sui singoli progetti di riutilizzo;

Visti:

- il Regolamento (UE) 2020/741 del 25 maggio 2020 del Parlamento europeo e del Consiglio che contiene prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua;
- la Direttiva (UE) 2024/3019 relativa al trattamento delle acque reflue urbane;
- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che costituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, con l'obiettivo di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorarne lo stato e assicurare un utilizzo

sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;

- il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Terza contenente le disposizioni in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
- il D.M. 185/2003, "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";
- il Decreto-Legge 14 aprile 2023, n.39, come convertito dalla L. n. 68 del 13 giugno 2023, recante "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche";
- il Decreto-Legge 17 ottobre 2024, n. 153, come convertito dalla L. n. 191 del 13 dicembre 2024, recante "Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico", ed in particolare l'art. 3 "Misure urgenti per la gestione della crisi idrica";
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia-Romagna vigente, approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005 che individua nel riutilizzo delle acque reflue recuperate una delle misure prioritarie da adottare per la tutela quantitativa delle acque dolci interne;
- il Documento Strategico (DS) del PTA 2030, approvato con Delibera di Giunta n. 1557 del 19 settembre 2023 e successivamente esaminato in Assemblea Legislativa in data 10 ottobre 2023, con espressione di parere favorevole;
- il Piano di Gestione delle acque vigente (PdG 2021-2027) del distretto idrografico del fiume Po, elaborato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 giugno 2023, che prevede la misura "Riutilizzo di acque reflue depurate in aree a rischio di depauperamento delle risorse idriche" applicata ad alcuni dei corpi idrici regionali e la misura "Incremento efficienza di depurazione dei reflui urbani funzionale al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, oltre le disposizioni della direttiva 271/91/CEE", entrambe valide a scala regionale;

Richiamati:

- l'art. 76 del D.Lgs. 152/06, con il quale le Regioni adottano le misure atte a conseguire l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato buono per i corpi idrici superficiali;

- l'art. 95, comma 1, del D.Lgs. 152/06, attraverso cui la tutela quantitativa delle risorse idriche "concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta a evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile";
- l'art. 101, comma 10, del D.Lgs. 152/06 che prevede che "le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità";
- l'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque che prevede la possibilità di definire Accordi di Programma da parte della Regione, dei titolari degli impianti di recupero delle acque reflue e dei titolari delle reti di distribuzione al fine di prevedere agevolazioni e incentivazioni al riutilizzo del refluo depurato;

Considerato che:

- il Consorzio della Bonifica Renana (di seguito Consorzio o CBR) gestisce nella Provincia di Bologna e Ferrara un complesso sistema di opere idrauliche che consente di allontanare le acque meteoriche verso i fiumi ricettori regionali. Parte delle infrastrutture consortili viene utilizzata dal Consorzio per il trattenimento e la distribuzione ad uso irriguo delle acque che afferiscono al reticolo;
- HERA S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito Gestore), è titolare degli atti autorizzativi relativi all'esercizio degli impianti di depurazione di cui al successivo art. 1. Complessivamente, su base annua, il quantitativo di acque reflue depurate scaricate dal gestore risulta pari a circa 15.000.000 m³ (di cui circa 8.000.000 m³ nel periodo marzo-settembre);
- nel corso degli ultimi anni HERA, di concerto con Consorzio di Bonifica e Università degli Studi di Bologna, ha condotto un'attività sperimentale sul Distretto Irriguo dello Scolo Laghetto per l'individuazione di una possibile metodologia applicativa di un Piano di Gestione del Rischio applicabile al riuso indiretto di acque reflue depurate. Il piano è stato redatto sulla base delle linee guida previste dal Regolamento 2020/741 per il riuso diretto al fine di valutarne le implicazioni agronomiche, tecniche ed economiche;

- la stessa Università degli Studi di Bologna, su incarico di Hera e del Consorzio di Bonifica, ha inoltre predisposto uno "Studio sulla potenzialità e fattibilità del riuso a scopo irriguo delle acque reflue urbane depurate da HERA nel comprensorio del CBR" con lo scopo di valutare la fattibilità e la potenzialità di riuso irriguo delle acque in uscita da tutti i depuratori gestiti da Hera all'interno dell'areale irriguo servito dal CBR, tenendo conto anche delle disposizioni normative previste dal Regolamento (UE) 2020/741 sebbene riferite al riuso di tipo diretto;
- tale studio ha consentito di valutare, per il comprensorio irriguo gestito dal CBR, le potenzialità di ottimizzazione e massimizzazione del riuso delle acque reflue depurate negli impianti gestiti da HERA, considerando sia lo stato attuale di riuso indiretto, che gli scenari futuri derivanti da applicazioni più o meno restrittive del Regolamento (EU) 2020/741;
- la gestione delle acque reflue e consortili mediante una sinergia tra Gestore e Consorzio consente in ogni caso una migliore gestione della risorsa idrica disponibile e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di tutela delle acque, in generale, e degli obiettivi di qualità dei corpi idrici consortili, coerentemente con gli indirizzi dati dalle politiche comunitarie in materia di tutela delle risorse idriche;

Dato atto che le attività svolte nell'ambito del presente Accordo per il riutilizzo indiretto delle acque reflue depurate provenienti dagli impianti di depurazione in oggetto sono coerenti con i principi introdotti dal Regolamento del Parlamento e della Commissione europei recante "Prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua";

Considerato, inoltre, che:

- i soggetti sottoscrittori, nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, tengono presente quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento europeo 2020/741, sebbene riferito al riuso diretto, in materia di Analisi del Rischio;
- in relazione alla possibile introduzione di tale Analisi, quale strumento ai fini del riutilizzo delle acque reflue recuperate, potrebbe risultare utile eseguire le attività previste dall'Accordo in via sperimentale in modo da affinare le modalità operative sin qui adottate;
- le attività di cui al presente Accordo potrebbero inoltre costituire un valido modello per la sperimentazione di una modalità di gestione e distribuzione per usi irrigui delle acque reflue depurate riutilizzate, come individuata nello studio condotto da Università di Bologna su incarico di Hera e CBR;

Ritenuto quindi importante procedere alla sottoscrizione di un apposito Accordo al fine di favorire l'instaurarsi delle necessarie sinergie che consentano di avviare una gestione operativa volta a definire le condizioni ideali per la gestione dei flussi idrici nel reticolo bolognese, atte a favorire il riuso a fini irrigui delle acque reflue depurate provenienti dagli impianti in premessa;

Viste:

- la DGR Emilia-Romagna __ del __/__/2026 di approvazione del presente accordo;
- la Delibera di Consiglio d'Ambito di ATERSIR __ del __/__/2026 di approvazione del presente accordo;
- la Delibera del Comitato Amministrativo del Consorzio di Bonifica della Renana __ del __/__/2026 di approvazione del presente accordo;

Tutto ciò premesso e considerato le parti convengono quanto segue

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. Il presente Accordo, stipulato ai sensi dell'art. 101, comma 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, coerentemente con gli indirizzi dati dalle politiche comunitarie in materia di tutela delle risorse idriche, disciplina i rapporti tra la Regione, ATERSIR, il Gestore del Servizio Idrico Integrato e il Consorzio di Bonifica della Renana, al fine di avviare un'attività sperimentale, per il riuso indiretto a fini irrigui delle acque depurate provenienti dai seguenti impianti di depurazione, i cui recapiti finali sono indicati nei rispettivi vigenti atti autorizzativi:
 - o Ozzano - Ponte Rizzoli (38.000 AE);
 - o Calderara di Reno capoluogo (36.000 AE);
 - o Anzola capoluogo (30.000 AE);
 - o Minerbio intercomunale (27.000 AE);
 - o Castel S. Pietro (25.000 AE);
 - o Medicina (16.000 AE);
 - o Crespellano capoluogo (12.700 AE);
 - o Budrio capoluogo (12.000 AE) con scarico nello Scolo Corla;
 - o Molinella (12.000 AE);
 - o S. Giorgio di Piano capoluogo (9.950 AE);

- o Funo (9.600 AE);
- o S. Pietro in Casale capoluogo (9.600 AE);
- o Granarolo capoluogo (9.500 AE);
- o San Venanzio (8.200 AE);
- o Sala Bolognese capoluogo - Padulle (8.000 AE);
- o Bentivoglio capoluogo (7.000 AE);
- o Castel Guelfo (6.000 AE);
- o Pieve di Cento (6.000 AE);
- o Via Lunga - Località Crespellano, Valsamoggia (4.980 AE);
- o Argelato capoluogo (4.500 AE);
- o Malalbergo capoluogo (4.000 AE);
- o S. Martino in Argine - Miravalle (2.500 AE);
- o Mezzolara (2.000 AE).

2. Obiettivo del presente Accordo è favorire l'instaurarsi delle necessarie sinergie che consentano di avviare una gestione operativa volta a definire le condizioni ideali per la gestione dei flussi idrici nel reticolo bolognese, atte a favorire il riuso a fini irrigui delle acque reflue depurate provenienti dagli impianti di cui al punto 1.

Art. 2 **Oggetto**

1. Oggetto del presente Accordo, ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1, sono le attività di seguito specificate:
- a) individuare la quantità e i requisiti di qualità delle acque reflue depurate che potrebbero essere avviate al riutilizzo assieme alle altre risorse idriche già disponibili con eventuale distinzione tra quantità utilizzabili con continuità lungo il corso dell'anno e quantità richieste in alcuni periodi dell'anno;
 - b) definire la rete di distribuzione interessata dal passaggio o dallo stoccaggio delle acque reflue depurate, l'areale servito e la tipologia di colture praticate su tali superfici ed interessate dall'impiego delle acque reflue depurate;
 - c) valutare le possibilità di impiego delle acque reflue depurate provenienti dagli impianti di cui al precedente art. 1 verso distretti diversi da quelli attualmente raggiunti, in aggiunta alle altre acque nella disponibilità del Consorzio,

- per l'irrigazione nell'areale servito dal Consorzio anche in funzione delle colture praticate;
- d) individuare le modalità con cui gli utenti destinatari della risorsa idrica verrebbero informati sulla composizione di provenienza della stessa risorsa;
 - e) stabilire le modalità di misurazione delle portate di acque reflue recuperate in uscita dagli impianti di depurazione;
 - f) definire le procedure di comunicazione, da parte del Gestore, di eventuali malfunzionamenti degli impianti o di scarichi anomali.

Art. 3 **Durata dell'Accordo**

- 1. Il presente Accordo, quale sperimentazione della gestione di un sistema di riuso indiretto delle acque reflue depurate a fini irrigui, ha una durata triennale decorrente dalla data di repertorio a seguito della sottoscrizione. Potranno essere valutate altre diverse azioni congiunte per raggiungere gli obiettivi fissati all'art. 1 comma 2, coerentemente con le evoluzioni tecniche e normative.
- 2. Qualora dovessero emergere problemi tecnici o giuridici tali da rendere impossibile la prosecuzione della sperimentazione, il presente Accordo potrà essere risolto prima della scadenza fissata al precedente comma 1 mediante comunicazione espressa da una delle parti.

Art. 4 **Dati**

- 1. Ai fini del presente Accordo andranno raccolti dati o stime rappresentative di:
 - a) qualità e quantità delle acque reflue trattate in uscita dagli impianti di depurazione di cui al precedente Art.1;
 - b) qualità e quantità delle acque transitanti nei canali utilizzati dal Consorzio, atteso che le acque reflue recuperate per fini irrigui non saranno distribuite direttamente all'utilizzo mediante rete dedicata, bensì verranno immesse in canali ad uso promiscuo e distribuite quindi con altre acque, ivi comprese quelle superficiali derivate a scopo irriguo;
 - c) colture in atto sui distretti con particolare riferimento agli aspetti gestionali delle pratiche irrigue, al fine di valutare gli effetti dell'utilizzo delle acque reflue depurate;
 - d) per le stagioni irrigue 2026/2027/2028:

- o quantità e qualità delle acque reflue depurate immesse nelle infrastrutture consortili;
 - o quantità delle acque reflue depurate effettivamente impiegate nella distribuzione irrigua;
 - o costi di gestione degli impianti di depurazione;
 - o quantità e qualità delle acque distribuite ad uso irriguo nel reticolo gestito;
 - o informazioni relative alle produzioni colturali e alle pratiche irrigue utilizzate.
2. Alla raccolta dei dati di cui al comma 1 provvederanno il Gestore del Servizio Idrico Integrato e il Consorzio di Bonifica della Renana ciascuno per le parti di propria competenza.
 3. Le modalità di conduzione delle campagne di raccolta dei dati di cui al comma 1 saranno effettuate in conformità alle procedure di raccolta dati già in uso presso il Gestore e il Consorzio.

Art. 5

Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo

1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna a garantire, per quanto di rispettiva competenza, il rispetto degli impegni di seguito indicati:
 - a) la Regione si impegna a presidiare il rispetto del presente Accordo e di tutte le attività che da esso conseguono;
 - b) l'Agenzia si impegna a riconoscere al Gestore i costi derivanti dalle attività connesse all' esecuzione del presente Accordo nel rispetto di quanto previsto dal Metodo Tariffario ARERA pro-tempore vigente;
 - c) il Gestore del Servizio Idrico Integrato si impegna allo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo della qualità delle acque in uscita dagli impianti di cui al precedente Art. 1 e a fornire i dati di cui all'art. 4;
 - d) il Consorzio si impegna allo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo della qualità delle acque transitanti nelle infrastrutture gestite a monte e a valle dei punti di immissione, nonché a collaborare col Gestore per l'attuazione delle attività sopra descritte. Si impegna altresì a fornire i dati di cui all'art. 4 nonché qualsiasi ulteriore informazione utile alla corretta gestione delle attività in capo al Gestore;
 - e) Gestore e Consorzio si accordano sull'individuazione nel Comprensorio di specifici distretti dove viene effettuato il riuso e sulle modalità di introduzione dello strumento

dell'Analisi del Rischio ai fini del riutilizzo delle acque reflue depurate e sulla ripartizione dei relativi costi dello studio, anche attraverso la stipula di appositi protocolli operativi.

Art. 6

Quadro economico di riferimento

1. I costi per l'attivazione e la gestione delle opere necessarie alla conduzione della sperimentazione di cui al presente Accordo, saranno a carico del Gestore e del Consorzio ciascuno per le parti di propria competenza.

Art. 7

Modalità di gestione e controllo delle acque reflue depurate

1. Ai fini del presente Accordo il Gestore ed il Consorzio potranno concordare annualmente l'estensione del periodo di riutilizzo delle acque reflue, fermo restando quanto previsto al successivo punto 4.
2. Le modalità di gestione operativa delle opere utili al trasferimento delle acque reflue depurate negli impianti dotati di doppio sistema di scarico, saranno concordate tra il Gestore e il Consorzio tramite Protocolli Operativi ai sensi e per gli effetti del presente Accordo.
3. L'attivazione del by-pass di testa impianto a seguito di eventi meteorici intensi, con conseguente scarico di portate di acque miste, dovrà essere prontamente comunicata dal Gestore al Consorzio. Il Gestore dovrà altresì comunicare al Consorzio il rilevamento di condizioni operative anomale o di avaria del funzionamento delle apparecchiature e/o dei sistemi costituenti le linee di trattamento delle acque reflue degli impianti oggetto dell'Accordo. In tali casi spetterà al Consorzio la gestione e la valutazione sulla possibilità di impiego delle acque a fini irrigui.
4. Per gli impianti dotati di doppio sistema di scarico, al verificarsi delle condizioni operative eccezionali di cui al punto precedente, il Gestore dovrà provvedere il prima possibile, qualora le condizioni idrauliche lo permettano, ad interrompere il conferimento di acque al reticolo nel quale sono in atto prelievi a fini irrigui in favore del rilascio presso il punto di scarico alternativo. La riattivazione di tali scarichi potrà avvenire solamente al ripristino delle normali condizioni operative.
5. Il Gestore comunicherà al Consorzio e alla Regione Emilia-Romagna i quantitativi di acque scaricate e, nel caso di

impianti dotati di doppio sistema di scarico, potrà concordare con il Consorzio e con eventuali altri enti gestori dei corpi idrici, specifiche ripartizioni delle portate.

6. In relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a), i sottoscrittori del presente Accordo concordano di effettuare nel corso della sperimentazione analisi integrative della qualità delle acque reflue provenienti dagli impianti oggetto dell'Accordo e del tutto addizionali rispetto ai controlli di cui al D.Lgs. 152/06, come da disposizioni del vigente "Protocollo dei controlli sugli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane" predisposto ai sensi della D.G.R. n. 1299 del 3/07/2001 e s.m.i.. Il punto di controllo rimarrà unico così come attualmente configurato. Le analisi integrative della qualità delle acque reflue provenienti dagli impianti oggetto dell'Accordo saranno eseguite, nello specifico, nel periodo aprile - settembre e verranno condotte almeno 3 campagne di controllo dei parametri indicati nella Tabella 1 e almeno un campione settimanale dei parametri Escherichia coli e Salmonelle.
7. Saranno condivisi anche eventuali dati e analisi relativi al monitoraggio degli inquinanti emergenti, nell'ambito delle campagne di monitoraggio in corso da parte della Regione, come definiti nella Direttiva Europea 3019/2025, e che dovessero essere condotti, di concerto con gli Enti competenti, durante il periodo di vigenza del presente Accordo.

TABELLA 1

PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA
pH	UpH
SAR	
Na	mg/l
Materiali grossolani	
MST	mg/l
Fosforo totale	mgP/l
Azoto totale	mgN/l
Azoto Ammoniacale	mgNH4/l
Conducibilità elettrica	µS/cm
Alluminio	mg/l
Arsenico	mg/l
Bario	mg/l
Berillio	mg/l
Boro	mg/l
Cadmio	mg/l
Cobalto	mg/l
Cromo Totale	mg/l
Cromo VI	mg/l
Ferro	mg/l

PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA
Manganese	mg/l
Molibdeno	mg/l
Mercurio	mg/l
Litio	mg/l
Nichel	mg/l
Piombo	mg/l
Rame	mg/l
Selenio	mg/l
Stagno	mg/l
Tallio	mg/l
Vanadio	mg/l
Zinco	mg/l
Cianuri Totali (come CN)	mg/l
Solfuri	mgH ₂ S/l
Solfiti	mgSO ₃ /l
Solfati	mgSO ₄ /l
Bicarbonati	mgHCO ₃ /l
Cloro Attivo	mg/l
Cloruri	mgCl/l
Fluoruri	mgF/l
Grassi e oli animali e vegetali	mg/l
BOD ₅	mgO ₂ /l
COD	mgO ₂ /l
Oli minerali	mg/l
Fenoli totali	mg/l
Pentaclorofenolo	mg/l
Aldeidi totali	mg/l
Tetracloroetilene, tricloroetilene (somma)	mg/l
Solventi clorurati totali (trialometani)	mg/l
Solventi organici aromatici totali	mg/l
Benzene	mg/l
Benzo (a)pirene	mg/l
Solventi organici azotati totali	mg/l
Tensioattivi totali	mg/l
Pesticidi clorurati (ciascuno)	mg/l
Pesticidi fosforati (ciascuno)	mg/l
Altri pesticidi totali	mg/l
Escherichia coli	ufc/100ml
Salmonella	

8. In relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera b), i sottoscrittori del presente Accordo concordano di effettuare nel corso della sperimentazione analisi integrative della qualità delle acque transitanti nei canali utilizzati dal Consorzio (monte e valle dei depuratori), atteso che le acque reflue riutilizzate a fini irrigui non saranno distribuite in modalità esclusiva all'utilizzo mediante rete dedicata, bensì verranno immesse in canali ad uso promiscuo e miscelate quindi con altre acque, ivi comprese quelle superficiali derivate a

scopo irriguo. Nello specifico, nel periodo aprile - settembre verranno condotte almeno 3 campagne di controllo dei parametri indicati nella Tabella 2.

TABELLA 2

PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA
Salmonella	
Legionella	UFC/100mL
Conducibilità	µS/cm
Acque ad uso irriguo- PARAMETRI REG. UE 741/2020	
Torbidità	NTU
Solidi sospesi totali	mg/L
BOD5	mgO2/L
Conta escherichia coli	UFC/100mL

Art. 8

Monitoraggio dell'Accordo e Comitato

1. Al fine di fornire il necessario supporto tecnico e valutare lo stato di attuazione del presente Accordo, i soggetti sottoscrittori concordano sull'opportunità di istituire un Comitato di attuazione e monitoraggio composto da rappresentanti degli Enti sottoscrittori e di ARPAE, in qualità di supporto tecnico della Regione, o da loro delegati.
2. Il Comitato è nominato con atto del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna.
3. Il Comitato è presieduto dal rappresentante della Regione, che provvede anche alle convocazioni, e si riunirà periodicamente o su richiesta dei singoli membri.
4. Il monitoraggio dell'Accordo attiene in particolare al rispetto delle modalità di gestione e controllo di cui all'art. 7, alla raccolta delle informazioni utili ai fini di quanto disposto all'art. 2, alla verifica dell'efficacia delle azioni intraprese ai fini del raggiungimento degli obiettivi.
5. I dati di cui all'art. 4 e gli esiti del monitoraggio di cui al precedente punto 4 saranno raccolti annualmente in un apposito Report, prodotto congiuntamente da Gestore e Consorzio e trasmesso alla Regione Emilia-Romagna - Area rifiuti e bonifica siti contaminati, servizi pubblici dell'ambiente.
6. A seguito del periodo di prima attuazione del presente Accordo, il Comitato valuterà i risultati del monitoraggio al fine del proseguimento delle attività.

7. Tutti gli atti prodotti dal Comitato in relazione al presente Accordo saranno depositati presso il Presidente del Comitato.

Art. 9

Firma

1. Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale di tutte le Parti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate. Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di dalla data di repertorio a seguito della sottoscrizione di tutti i contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Emilia-Romagna

Per l'Agenzia territoriale
dell'Emilia-Romagna per i
servizi idrici e rifiuti

Per la Società HERA S.p.A.

Per il Consorzio della Bonifica
